

## ALLEGATO II

**Limiti di migrazione specifica per BFDGE e alcuni loro derivati**

1. La somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze:
- BFDGE (=bis(idrossifenil)metano bis(2,3-epossipropil)eteri);
  - BFDGE.H<sub>2</sub>O;
  - BFDGE.HCl;
  - BFDGE.2HCl;
  - BFDGE.H<sub>2</sub>O.HCl;
- addizionata alla somma di quelli elencati nell'allegato 1 non deve superare i seguenti limiti:
- 1 mg/kg nei prodotti alimentari o nei simulanti (esclusa la tolleranza analitica), ovvero
  - 1 mg/6 dm<sup>2</sup> conformemente ai casi previsti all'articolo 4 della direttiva 90/128/CEE.
2. Il test di migrazione è effettuato conformemente alle regole stabilite nella direttiva 82/711/CEE nonché nella direttiva 90/128/CEE. Tuttavia, in simulanti acquosi questo valore deve anche comprendere BFDGE.2H<sub>2</sub>O a meno che il materiale o l'oggetto sia etichettato per essere usato a contatto soltanto con prodotti alimentari o bibite per i quali sia stato dimostrato che la somma dei livelli di migrazione delle cinque sostanze menzionate al paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), non può superare i limiti fissati al paragrafo 1.
3. Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica delle sostanze di cui al paragrafo 1 lettere a), b), c), d) ed e) dovrebbe essere determinata mediante metodo di analisi convalidato. In mancanza di tale metodo, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione, in attesa dell'elaborazione di un metodo convalidato.

## ALLEGATO III

**Tavola di concordanza**

Direttiva 2001/61/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
—	Allegato III